



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08687 DEL DEP. VARCHI
(res. n. 701 del 30 luglio 2026)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle presunte criticità nei controlli sulla corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* o.p. ed alle iniziative volte a prevenire possibili elusioni delle limitazioni connesse a tale regime, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente assicurare che la vicenda rappresentata è stata oggetto di tempestiva e particolare attenzione da parte dell'Amministrazione penitenziaria, anche in considerazione della rilevanza dei fatti riferiti e della necessità di verificare compiutamente ogni possibile riflesso sull'efficacia delle misure connesse al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

A tal fine, il Gruppo operativo mobile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha immediatamente disposto specifici approfondimenti informativi e documentali, interessando il Reparto operativo mobile di Milano.

Le verifiche sono state estese alla documentazione custodita presso l'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Milano "Opera", ai registri della corrispondenza in uscita, alle annotazioni relative ai modelli IP1, così da ricostruire con puntualità i diversi canali utilizzati dal detenuto nel periodo preso in esame.

Gli accertamenti compiuti hanno consentito di appurare documentalmente che, in data 24 giugno 2026, il detenuto Antonino Madonia ha presentato, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, un'istanza indirizzata al Presidente aggiunto della Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Palermo.

L'atto è stato regolarmente acquisito al protocollo dell'Istituto e annotato nell'apposito registro IP1, secondo la procedura prescritta dalla legge.

Al riguardo, deve essere chiarito che l'articolo 123 del codice di procedura penale riconosce all'imputato detenuto la facoltà di presentare al direttore dell'Istituto impugnazioni, dichiarazioni e richieste destinate all'autorità giudiziaria competente.

L'atto così ricevuto deve essere iscritto nell'apposito registro e trasmesso senza ritardo, producendo i medesimi effetti che avrebbe qualora fosse stato ricevuto direttamente dall'autorità giudiziaria.

Si tratta, pertanto, di una disciplina avente una specifica funzione processuale e di garanzia, diretta ad assicurare che lo stato di detenzione non costituisca un ostacolo all'accesso alla giurisdizione e all'esercizio delle facoltà riconosciute dall'ordinamento.

Ne consegue che un atto effettivamente presentato nelle forme dell'articolo 123 del codice di procedura penale non è assimilabile alla corrispondenza ordinaria del detenuto e non può essere assoggettato al visto di controllo previsto dall'articolo 18-*ter* dell'ordinamento penitenziario.

Quest'ultima disposizione disciplina, infatti, i controlli sulla corrispondenza, mentre l'articolo 123 del codice di procedura penale regola una distinta modalità di esercizio e di trasmissione delle facoltà processuali della persona detenuta.

In presenza di un atto correttamente qualificato come istanza o richiesta processuale, l'Amministrazione penitenziaria non dispone, pertanto, di un autonomo potere discrezionale di sospenderne o impedirne la trasmissione, né può esercitare un filtro preventivo sul relativo contenuto.

La qualificazione giuridica dell'atto, la verifica della sua ammissibilità e ogni conseguente valutazione competono esclusivamente all'autorità giudiziaria destinataria.

Tali principi trovano applicazione anche nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Le incisive limitazioni proprie di tale regime, finalizzate a impedire il mantenimento dei collegamenti con le organizzazioni criminali, devono essere applicate con assoluto rigore, ma sempre nel rispetto del principio di legalità e delle specifiche disposizioni che ne definiscono presupposti, contenuti e limiti.

Il regime speciale non può costituire il fondamento per introdurre, in via amministrativa, restrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, né può determinare la sospensione o la compressione delle garanzie processuali riconosciute dall'ordinamento.

Alla luce di tale quadro, la Direzione della Casa di reclusione di Milano "Opera" ha correttamente ricevuto, registrato e trasmesso l'atto presentato dal detenuto senza sottoporlo al visto previsto per la corrispondenza ordinaria.

Tale condotta non rappresenta, quindi, un'applicazione attenuata o inadeguata del regime speciale, ma costituisce l'esatto adempimento di uno specifico obbligo normativo e testimonia il rispetto, da parte dell'Amministrazione, tanto delle esigenze di sicurezza quanto delle garanzie processuali.

Una diversa condotta avrebbe comportato l'esercizio di un potere di controllo non previsto dalla normativa vigente e un'indebita sovrapposizione tra la disciplina della corrispondenza e quella degli atti processuali destinati all'autorità giudiziaria.

Le verifiche disposte hanno riguardato anche gli ulteriori canali di comunicazione utilizzati dal detenuto e non hanno evidenziato omissioni nell'esercizio dei controlli sulla corrispondenza assoggettabile al visto, ferma restando la peculiare disciplina dei canali di comunicazione che, per espressa previsione normativa, sono sottratti al controllo sui contenuti, tra le quali, per l'appunto, gli atti processuali e le comunicazioni difensive che beneficiano delle specifiche garanzie previste dagli articoli 123 e 103 del codice di procedura penale.

Ogni ulteriore elemento che dovesse emergere dovrà, pertanto, essere oggetto di specifico accertamento, nel rispetto delle garanzie e dei limiti stabiliti dalla legge.

Gli approfondimenti svolti dal Gruppo operativo mobile non hanno, peraltro, evidenziato, negli atti disponibili, precedenti episodi sovrapponibili a quello descritto nell'interrogazione, né riferibili al medesimo detenuto né ad altri soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Tale circostanza, unitamente alla puntuale tracciabilità dell'istanza attraverso il protocollo dell'istituto e il registro IP1, conferma l'attenzione riservata dall'Amministrazione alla corretta gestione dei flussi documentali e alla ricostruzione dei percorsi di trasmissione.

Questo Ministero continuerà a garantire, attraverso le competenti articolazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la rigorosa applicazione delle disposizioni che regolano il regime detentivo speciale e la costante vigilanza sui canali di comunicazione assoggettati a controllo, assicurando che ogni elemento concreto suscettibile di evidenziare possibili elusioni delle limitazioni previste dalla legge sia tempestivamente approfondito.

Tale attività dovrà, al contempo, mantenersi entro il perimetro tracciato dall'ordinamento.

In conclusione, gli elementi acquisiti non evidenziano omissioni, irregolarità o improprie attenuazioni del regime speciale da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)